

**Proponente: 16.B**  
**Proposta: 2019/696**  
**del 05/04/2019**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.A.D. 534**  
**del 08/04/2019**

**SERVIZI AI CITTADINI, CULTURA DELLA SICUREZZA,  
LEGALITA', PARI OPPORTUNITA'**

**Dirigente: BEVILACQUA Dr. Alberto**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ALLOGGIO SITO A R.E. IN  
V.LE MONTE S. MICHELE N. 27, 1° P., INT. 11 - PREGRESSA  
DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE - REVOCA**

## IL DIRIGENTE

premessi che:

- con propria determinazione n. 1654 del 22 ottobre 2018 dichiarava – a carico dell'inquilina e degli altri assegnatari indicati nell'ALLEGATO A alla presente determinazione – la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) sito a R.E. alla V.le Monte S. Michele n. 27, 1° p., int. 11, a causa del superamento del limite per l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, superamento constatato a seguito della Dichiarazione Sostitutiva Unica resa dall'inquilina il 21 agosto 2018 e dalla conseguente Attestazione ISEE n. 4968964T rilasciata dall'INPS il 24 agosto seguente, in relazione alla situazione reddituale riferita all'anno 2016;
- in particolare, a fronte del limite di € 24.016,00 per l'ISEE – stabilito dalla direttiva della Regione E.-R. (delib. Giunta regionale 13 giugno 2016 n. 894), in ottemperanza al dettato dell'art. 15, comma 2, della l.r. ERP n. 24/2001 -, l'inquilina aveva ottenuto un'Attestazione in cui l'ISEE risultava pari ad **€ 37.787,49**;

considerato che il 27/3 u.s. l'inquilina ha presentato a questo Uff. Casa un'istanza di revoca della predetta decadenza, esponendo le seguenti circostanze:

- in esito all'ulteriore Dichiarazione Sostitutiva Unica resa l'11/3 u.s., l'INPS le ha rilasciato, il 14/3 u.s., l'Attestazione n. 3137031B la quale evidenzia un **ISEE di € 5.619,24**, rientrando, quindi, nel predetto limite regionale di permanenza nell'ERP;
- viene allegata una comunicazione – di cui l'inquilina era destinataria – da parte dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani, in data 13 aprile 2016, dalla quale si evince che l'INPGI liquidava all'inquilina un'indennità sostitutiva della pensione, in un'unica soluzione, pari ad € 46.545,92;

vista la cit. l.r. ERP n. 24/2001, e in particolare l'art. 30, comma 5-bis, che così recita: *Su istanza dell'interessato, il Comune revoca il provvedimento di decadenza, disposto ai sensi del comma 1, lettera f), qualora il reddito del nucleo avente diritto, nell'anno successivo a quello dell'accertamento, sia rientrato entro il limite per la permanenza, per il venir meno dei fattori straordinari che avevano prodotto il superamento del medesimo limite (omissis);*

considerato che quanto attestato nel suddetto documento dell'INPGI, allegato dall'inquilina, trova riscontro nella sua DSU oggetto di contestazione, laddove il relativo Quadro FC8, Sez. II, evidenziava un reddito complessivo ai fini IRPEF, per l'anno 2016, interamente imputabile a reddito da pensione;

ritenuto, pertanto, che la liquidazione in unica soluzione dell'indennità sostitutiva di pensione si configuri come “fattore straordinario”, integrando, quindi, la previsione del cit. art. 30, comma 5-bis, della l.r. ERP,

d e t e r m i n a

di revocare il proprio provvedimento n. 1654 del 22-10-2018 di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio pubblico indicato in epigrafe, senza pregiudizio per gli effetti prodottisi *medio tempore* (canone maggiorato).

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.